

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
IL COLLEGIO

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Marzo	Presidente
Dott. Gabriella Del Mastro	Giudice est.
Dott. Roberta Marra	Giudice

Esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 3/2/2021

osserva:

con ricorso ex art. 2409 c.c. la Gestiva s.r.l. adiva questo Tribunale per sentire disporre la revoca degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci del Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina e, in ogni caso, nominare un amministratore giudiziario determinandone i relativi poteri nonché la durata, affinché provveda alla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione a norma dello statuto, ovvero provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei sostituti dei consiglieri dimissionari, ai sensi dell'art. 2836 c.c.

Si costituivano, con separate comparse, Labellarte Raffaello, nella sua qualità di presidente del collegio sindacale del Co.V.Ca, nonché Lopane Silvia, Scavo Rosanna, in proprio e nella qualità, rispettivamente, di presidente e componenti del CO.V.CA, eccependo in via preliminare la inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. al Consorzio resistente e deducendo, nel merito, la insussistenza dei presupposti per il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. per la ipotesi di gravi irregolarità.

Il ricorso è inammissibile atteso che la disposizione di cui all'art. 2409 c.c. non può trovare applicazione nei confronti del Consorzio resistente.

Ed invero, la norma invocata dalla Gesti.Va s.r.l. disciplina il controllo dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle società per azioni, nel caso di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, e non si applica nei confronti di soggetti giuridici, quali il Co.V.Ca. che non siano annoverabili nell'ambito delle società commerciali e, più specificamente delle s.p.a..

Il consorzio resistente è stato costituito tra i tutti i proprietari degli immobili siti nel comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina al fine di provvedere alla *manutenzione delle opere, all'erogazione dei servizi di interesse comune e all'attuazione di tutte quelle iniziative atte a rendere più confortevole il soggiorno nel villaggio*" (art. 4 dello Statuto) e di esso "*fanno obbligatoriamente parte, dal momento della stipula del rogito di acquisto della proprietà, tutti i proprietari dei lotti di terreno o di ville o di immobili anche con destinazione commerciale siti nel Villaggio Cala di Rosa Marina*" (art. 5 Statuto).

Siffatte caratteristiche avvicinano il Co.V.Ca più alla figura giuridica del condominio (o del supercondominio) che a quella della società commerciale anche in ragione della previsione dell'art. 11 dell'atto costitutivo il quale recita testualmente che "il consorzio non ha assolutamente finalità di lucro".

Sostiene la società ricorrente che l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2409 c.c. troverebbe giustificazione, più che nella veste giuridica del Consorzio (che la stessa ricorrente ammette non essere riconducibile allo schema delle s.p.a.), nella previsione dell'art. 19 comma 2 dello Statuto.

La citata disposizione testualmente prevede che "*nel caso di vacanza e conseguente sostituzione dei membri del Consiglio, valgono, per analogia, le disposizioni del codice civile per gli amministratori delle società per azioni, in quanto compatibili*".

La interpretazione letterale della citata norma non lascia dubbi sul fatto che il rinvio alla disciplina codicistica delle società per azioni operi solo nella ipotesi di "vacanza e conseguente necessità di sostituzione degli amministratori" e che, quindi, abbia ad oggetto l'art. 2836 c.c; non è invece previsto che il rinvio valga anche nella diversa ipotesi in cui gli amministratori si siano resi responsabili di gravi irregolarità in violazione dei loro doveri. Da qui la inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2409 c.c.

Anche a voler poi ammettere che le determinazioni richieste con il ricorso possano essere adottate anche ai sensi dell'art. 1129 c.c. —come domandato dalla società ricorrente in sede di memoria difensiva- la domanda è parimenti infondata.

La predetta norma contempla due ipotesi distinte, quella della nomina (comma 1) e quella della revoca dell'amministratore di condominio (comma 11): la prima presuppone che il condominio sia impossibilitato ad operare per mancanza dell'amministratore; la seconda invece richiede che si sia in presenza di gravi responsabilità attribuibili all'amministratore in carica.

Nel caso di specie difettano entrambi i presupposti applicativi.

Ed infatti non può invocarsi il primo comma dal momento che nel caso in esame un consiglio di amministrazione, sia pure in numero ridotto ed operante in condizioni di emergenza a seguito delle dimissioni di altri consiglieri, effettivamente esiste ed opera.

Prova ne sono le delibere adottate dal CdA nelle sedute del 24.10.2020 e del 12.12.2010 nelle quali, peraltro, l'organo collegiale pone all'ordine del giorno anche la convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 2386 c.c..

Né sembra poter trovare applicazione l'istituto della revoca di cui all'art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c., che è volto a porre rimedio a situazioni di gravi inadempienze dell'amministratore, che nel caso in esame appaiono insussistenti.

Ed infatti, quanto alla mancata convocazione dell'assemblea per la nomina dei consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari, vi è in atti la prova che la stessa non è stata convocata per ragioni di evidente forza maggiore, rappresentata dalla grave crisi sanitaria perdurante dal marzo 2020.

Dato l'ampio numero dei consorziati (circa 600) e le misure restrittive in atto, è oggettivamente difficoltoso rinvenire un locale idoneo all'interno del quale celebrare l'assemblea in condizioni di distanziamento sociale tale da garantire la sicurezza dei partecipanti.

Sussiste pertanto una situazione di forza maggiore oggettiva e non già una colpevole inerzia del consiglio di amministrazione in carica.

A riprova di ciò vi è che da ultimo il consiglio di amministrazione ha dato prova di aver convocato l'assemblea per il prossimo 18 aprile presso il Palaflorio di Bari; trattasi pertanto, di ritardo scusabile.

Quanto alle altre violazioni lamentate dalla ricorrente basti dire che non sono mai state oggetto di specifica richiesta di convocazione di assemblea e di relativo inserimento nell'ordine del giorno come previsto dall'art. 13 dello Statuto. Di talché difetta del tutto sul punto l'interesse ad agire della Gesti.Va s.r.l.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi previsti nelle tabelle allegate al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione per cause di valore indeterminabile di complessità bassa.

p.q.m.

rigetta il ricorso;




condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.113,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle due parti convenute costituite.

Così deciso in Brindisi il 25 marzo 2021


Il giudice rel.

Dott.ssa Gabriella Del Mastro



Il Presidente

dott. Stefano Marzo



Def. 10
8/4/2021

IL CANCELLIERE
Enrico MAGGI